SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 dicembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 dicembre 2023.

Riconoscimento del Consorzio del Pistacchio di Raffadali e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della DOP «Pistacchio di Raffadali».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 474 della Commissione del 15 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 99 del 22 marzo 2021, con il quale è stata registrata la denominazione di protetta «Pistacchio di Raffadali»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Pistacchio di Raffadali con sede legale in Raffadali (AG), via Nazionale n. 111, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, per la DOP «Pistacchio di Raffadali»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consor-

zi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento.
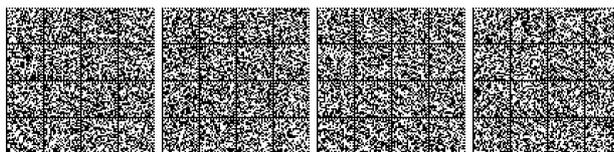
Considerato che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal Consorzio a mezzo Pec il 19 maggio 2023 (prot. Masaf n. 263541 del 22 maggio 2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo, CSQA Certificazioni S.r.l., a mezzo Pec il 26 aprile 2023 (prot. Masaf n. 221953 del 27 aprile 2023);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio del Pistacchio di Raffadali al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, per la DOP «Pistacchio di Raffadali»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio del Pistacchio di Raffadali è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Pistacchio di Raffadali», registrata con regolamento (UE) n. 474 della Commissione del 15 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L. 99 del 22 marzo 2021.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio del Pistacchio di Raffadali, con sede legale in Raffadali (AG), via Nazionale n. 111, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la DOP «Pistacchio di Raffadali».

Art. 3.

1. Il Consorzio del Pistacchio di Raffadali non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Pistacchio di Raffadali» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)*, del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione di origine protetta «Pistacchio di Raffadali» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06764
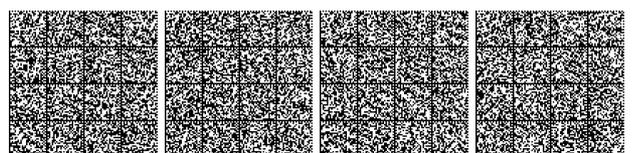
DECRETO 4 dicembre 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 171/2010 della Commissione del 1° marzo 2010, pubblicato il 2 marzo 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 51/9 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela Mela di Valtellina, con sede in via Roma n. 80 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013, n. 12511;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, competente per territorio, ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2023 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
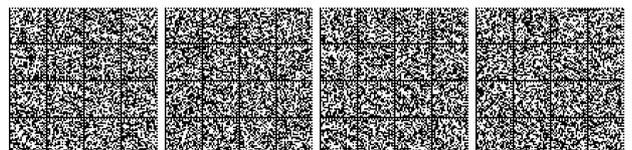
Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA DI VALTELLINA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Le varietà.

L'indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3 e costituiti dalle seguenti varietà e loro cloni:

a) Red Delicious;

b) Golden Delicious;

c) Gala.

2.2. Caratteristiche del prodotto.

La «Mela di Valtellina» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco, puliti ed in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti delle categorie di qualità *Extra* e I, dalle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli e agrumari definite sulla base della normativa comunitaria vigente.

Inoltre, devono possedere le seguenti caratteristiche:

gruppo Red Delicious:

epicarpo: spesso, poco ceroso, di colore rosso intenso brillante, con estensione del sovraccolore superiore all'80% della superficie, liscio, esente da rugginosità ed untuosità, resistente alle manipolazioni.

forma: tronco-conica oblunga, con i caratteristici cinque lobi e profilo equatoriale pentagonale;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino minimo: superiore a 10° brix;

polpa: bianca dal profumo di mela medio elevato. Elevata è la percezione degli odori di miele, gelsomino e albicocca. La croccantezza e la succosità sono elevate. Prevalenza del sapore dolce con apprezzabile acidità e aroma di media intensità. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm²;

gruppo Golden Delicious:

epicarpo: poco ceroso, di colore giallo intenso a maturazione, talora con sfaccettatura rosa nella parte esposta al sole, a volte soggetto a rugginosità, sensibile alle manipolazioni;

forma: sferoidale o tronco-conica oblunga, leggermente costoluta in sezione trasversale;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino minimo: superiore a 11.5° brix;

polpa: dal colore bianco crema, con profumo di mela intenso. La durezza è media come anche la croccantezza e la succosità, mentre è praticamente nulla la franosità. I frutti si distinguono per la dolcezza pur mantenendo valori di acidità apprezzabili che connotano la freschezza del frutto. Medio alto è l'aroma di mela. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm²;

gruppo Gala:

epicarpo: rosso brillante, con estensione del sovraccolore rosso, minimo sul 30% della superficie per la Gala *standard* e sul 65% nei cloni migliorativi;

forma: tronco-conica breve, con i cinque lobi apicali abbastanza pronunciati;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino minimo: superiore a 11° brix;

polpa: bianco crema dal profumo di media intensità. La durezza è media e la succosità elevata, assente la franosità. Il sapore è dolce, poco acido con aroma gradevole di media intensità. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm². Sono immessi al consumo i frutti delle categorie di qualità *Extra* e I^.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Mela di Valtellina» comprende i seguenti Comuni della Provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mese, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, delle

particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori nonché attraverso una dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Il sistema di produzione.

Le forme di allevamento impiegate sono: *spindelbush*, palmetta, vaso tradizionale, a V e a doppia V, *guyot* valtellinese e *bibaum*.

Per favorire coltivazioni rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo, si utilizzano tecniche di produzione a basso impatto ambientale, come la produzione integrata e la produzione biologica.

5.2. Densità d'impianto.

I terreni su cui si coltiva la «Mela di Valtellina» sono situati nelle vallate che si estendono ad un'altitudine compresa tra i 200 ed i 900 m s.l.m.

La densità d'impianto e le forme d'allevamento sono finalizzate a massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, al fine di ottenere un'ottimale colorazione dei frutti.

L'ampiezza degli interfilari non è in ogni caso inferiore ai 2,5 m, con disposizione su fila unica o doppia, mentre la distanza degli alberi sulla fila non è inferiore a 0,5 m.

5.3. Fertilizzazione e gestione del terreno.

La fertilizzazione è effettuata attraverso interventi localizzati, al massimo due volte l'anno, seguendo i criteri dell'agricoltura ecocompatibile. È consentita la pratica della fertilizzazione fogliare e della calcitazione, quest'ultima utilizzata come correttivo dei terreni acidi.

È ammessa la pratica dell'inerbimento controllato dell'interfilare, che garantisce il corretto mantenimento della sostanza organica nel terreno.

5.4. Controllo della produzione.

Per creare condizioni favorevoli alla qualità dei frutti sono applicati interventi di potatura in primavera-estate sul verde ed in inverno sul secco, che garantiscano il corretto equilibrio vegetoproduttivo della pianta e l'ottimale esposizione dei frutti.

Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione del carico produttivo presente, al fine di mantenere sulla pianta la quantità ottimale per ciascuna varietà.

La produzione di mele non deve essere comunque superiore, per ogni singola varietà, alle seguenti quantità:

Red Delicious: 75 tonn./ha;

Golden Delicious: 80 tonn./ha;

Gala: 65 tonn./ha.

5.5. Irrigazione.

L'irrigazione deve essere effettuata con i sistemi tradizionali «a scorrimento» oppure con tecniche più recenti, quali l'aspersione soprachioma o l'irrigazione localizzata.

La frequenza e gli apporti degli adacquamenti devono essere finalizzati a ripristinare il bilancio idrico del terreno, restituendo l'acqua persa per evapotraspirazione della coltura o per infiltrazione profonda.

5.6. Raccolta.

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la maturazione ottimale stabilita con i criteri di cui all'art. 2 del presente disciplinare; i frutti delle varietà di cui all'art. 2 devono inoltre avere un valore di durezza della polpa non inferiore a 5 Kg/cm2.

Per ottenere la qualità e la conservabilità ottimale delle diverse varietà, la raccolta è eseguita mediante un accurato stacco manuale delle mele.

5.7. Conservazione.

La conservazione della «Mela di Valtellina» deve avvenire in celle frigorifere e in atmosfera controllata o in strutture idonee a garantire la conservabilità del prodotto.

La conservazione della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona di produzione delimitata per garantire la rintracciabilità ed il controllo. Il periodo di conservazione della «Mela di Valtellina» si conclude entro la fine del mese di luglio dell'anno successivo per la varietà Gala ed entro la fine del mese di agosto dell'anno successivo per le varietà Red Delicious e Golden Delicious.

5.8. Condizionamento.

Gli imballaggi o le confezioni debbono consentire la chiara identificazione del prodotto.

La «Mela di Valtellina» viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni in cartone, legno o materiale plastico:

bins alveolari;

plateaux in cartone;

cartone telescopico (*traypak*);

cassetta in legno;

cassetta riutilizzabile in materiale plastico;

confezioni sigillate con più frutti (vassoi, cartoni e sacchetti).

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La reputazione della «Mela di Valtellina» risale al secondo dopoguerra quando la melicoltura conobbe un notevole impulso tanto da modificare fortemente il sistema agricolo e il paesaggio agrario locale.

L'impegno di alcuni pionieri contagiò di entusiasmo anche altri agricoltori convincendoli a puntare decisamente sulla melicoltura specializzata. Sono sorte così cooperative di agricoltori che con la collaborazione scientifica di istituti universitari specializzati nella melicoltura concorsero alla definizione del «sistema melo» in Valtellina contribuendo a consolidare la fisionomia della moderna frutticoltura valtellinese, anche attraverso molteplici campagne di comunicazione realizzate nel corso degli anni. Infatti, già nel 1968 a Ponte in Valtellina si svolgeva con il patrocinio della società Orticola Italiana il «2° Convegno nazionale di frutticoltura montana» seguito poi nel 1983 dal «Convegno su scelte varietali e rinnovamento della frutticoltura montana». Oggi la «Mela di Valtellina» è considerata un prodotto al *top* della qualità ed è per questo inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati, posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore.

Nei secoli scorsi, nei giardini e tra i filari della vite trovavano posto alberi di melo e di altri frutti, la cui produzione era destinata in massima parte all'autoconsumo e in piccola parte alla commercializzazione nei mercati cittadini e nelle grandi fiere.

Negli anni '20 si ebbe un primo approccio produttivistico verso la melicoltura, che da quel momento non è più una coltivazione sporadica e destinata al consumo familiare, ma acquista un suo specifico interesse come coltura da commercializzare.

La produzione di mele è andata aumentando negli anni, fino a raggiungere le attuali 35.000 tonnellate di produzione annua, che corrispondono all'1,5% della produzione melicola nazionale.

La superficie interessata da questa coltura è di circa 1.000 ha e la produzione è rappresentata perlopiù da varietà a maturazione autunno-invernale con attitudine alla lunga conservazione.

Con queste cifre e queste peculiarità la melicoltura rappresenta la migliore espressione dell'arboricoltura da frutto della Regione Lombardia, non solo per il settore in sé, ma per l'indotto che riesce ad originare e per il ruolo di stimolo che copre nell'economia della vallata; basti pensare a questo proposito a tutte le attività connesse, quali la meccanizzazione, l'impiantistica per l'irrigazione, i fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del *packaging*, il sistema dei trasporti, etc. Il prestigio della melicoltura valtellinese ha permesso di attrarre anche importanti investimenti: ne è esempio l'impianto plurirriguo del Consorzio Sponda Soliva che gestisce l'irrigazione di 2000 ha, creato negli anni 70 e finanziato dai mutui gestiti dal Fondo europeo FEOGA.

L'areale di produzione della «Mela di Valtellina» risulta di particolare vocazionalità per conferire alti contenuti qualitativi alla mela. La Valtellina è infatti orientata Est-Ovest ed a Nord è protetta dalle Alpi Retiche. Il clima di cui gode la vallata è dunque molto mite. Questa esposizione è favorevole alla coltivazione della mela, che si concentra soprattutto sul versante esposto a Sud. La pendenza media è dello 0,5%, mentre i conoidi hanno pendenze medie del 10-15% con punte che arrivano anche al 30%.

La zona di coltivazione ha un'altimetria che parte dai 200 metri e giunge fino a 900 metri sul livello del mare; i frutteti godono di una buona illuminazione e ventilazione.

Il clima è mite: la minima assoluta degli ultimi anni è stata di - 9°C (registrata in gennaio) mentre la massima è stata di 31,5°C (registrata in agosto).

La piovosità ha una media annua che si attesta intorno ai 1000 mm.

La ventilazione è particolare, infatti risente del fenomeno del Föhen, un vento caldo e secco che causa impennate della temperatura e cali dell'umidità dell'aria. A livello climatico sono infine importanti le brezze (di monte e di valle), fenomeni legati al diverso riscaldamento dei versanti.

La morfologia pedologica attuale della vallata è il risultato di una serie di trasformazioni che hanno portato alla formazione della piana alluvionale dell'Adda: i depositi alluvionali predominano sulle altre tipologie; si tratta di sedimenti recenti.

I frutteti sono ubicati soprattutto sui conoidi di origine alluvionale, caratterizzati da un'elevata presenza di scheletro grossolano, permeabili, dove il ristagno idrico è praticamente assente e la reazione del terreno è subacida o acida.

Il territorio valtellinese è dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensità e qualità della radiazione luminosa, dell'alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti e dell'escursione termica giornaliera.

Le specificità del territorio e le capacità dell'uomo, che ha saputo mantenere negli anni tecniche di coltivazione nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne, e la volontà dei produttori che fin dagli anni '80, hanno voluto comunicare ai consumatori la qualità delle mele, evidenziandone la provenienza come Mele della Valtellina, attraverso esplicite indicazioni sugli imballaggi immessi sul mercato, hanno contribuito alla larga diffusione del prodotto presso i consumatori italiani ed esteri.

Infatti, a conferma di ciò la Mela di Valtellina è inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore. Si è registrato che il prezzo medio di produzione per chilogrammo di prodotto, nel 1968, è passato da 85 lire per Golden e 80 per la varietà Red, arrivando nel 1974 a toccare valori rispettivamente di 105 e 110 lire. A distanza di pochi anni, nel 1979, i prezzi si sono triplicati raggiungendo 330/kg lire per Golden e 420/kg per Red; nel decennio successivo nel 1987 i prezzi medi al chilogrammo si sono attestati rispettivamente su valori di 680 e 830. Dal 1996 ad oggi i prezzi hanno seguito un *trend* positivo di crescita attestandosi nel 2006 su valori di 0,31 euro/kg per Golden e 0,37 euro/kg per Red e Gala. Mediamente i prezzi delle tre varietà sopra riportati sono stati di almeno il 10% superiori a quelli medi nazionali delle medesime varietà.

Art. 7.
Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni s.r.l., con sede in via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene VI, tel.: +39 0445 313011, fax: +39 0445 313070 - e-mail: csqa@csqa.it

Art. 8.
Etichettatura

Sulle confezioni, oltre al simbolo europeo della IGP dovrà essere riportato il logotipo.

Il logotipo è costituito da una rappresentazione grafica a forma di goccia la cui sommità identifica la cima delle montagne, il colore è nero pantone *black*.

All'interno compaiono un pittogramma costituito da un unico tratto grafico che disegna una mela e una foglia di colore oro (pantone 872 C, con nobilitazione a caldo) e la scritta «Mela di Valtellina IGP» in carattere calligrafico corsivo con le lettere «M», «V» e «IGP» in maiuscolo e in colore bianco, posta su tre righe differenti.

La scritta «Mela di Valtellina IGP» deve essere di dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente sulle confezioni.

Laddove sia prevista la bollinatura dei singoli frutti, questa non può interessare meno del 50% dei frutti presenti in confezione e deve avvenire mediante l'utilizzo di un bollino adesivo, che corrisponde al logotipo. Le dimensioni del bollino devono essere di almeno 2 × 2 cm.

Qualora non sia effettuata la bollinatura dei singoli frutti, dovranno essere utilizzate confezioni chiuse e sigillate.

È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

———

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

[Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari].

«MELA DI VALTELLINA»

N. CE: [esclusivamente per uso UE]

☒IGP ☐ DOP

1. Denominazione.

«MELA DI VALTELLINA».

2. Stato membro o Paese terzo.

Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare.

3.1. Tipo di prodotto.

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1.

Per la produzione della «Mela di Valtellina» vengono utilizzati i frutti delle seguenti varietà: «Red delicious» - «Golden delicious» - «Gala». Al momento della loro immissione al consumo presentano le seguenti caratteristiche: «Red delicious»: epicarpo spesso, poco ceroso, di colore rosso intenso brillante, con estensione del sovracolore superiore all'80% della superficie, liscio, esente da rugginosità e untuosità, resistente alle manipolazioni; forma tronco conica oblunga con cinque lobi e profilo equatoriale pentagonale; calibro con diametro minimo di 65 mm; tenore zuccherino minimo superiore a 10° brix; polpa: bianca dal profumo di mela medio elevato. Elevata è la percezione degli odori di miele, gelsomino e albicocca. La croccantezza e la succosità sono elevate. Prevalenza del sapore dolce con apprezzabile acidità e aroma di media intensità. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm2. Le «Golden delicious» sono caratterizzate da: epicarpo poco ceroso, di colore giallo intenso a maturazione, talora con sfaccettatura rosa nella parte esposta al sole, a volte soggetto a rugginosità, sensibile alle manipolazioni; forma sferoidale o troncoconica oblunga, leggermente costoluta in sezione trasversale; calibro con diametro minimo di 65 mm; tenore zuccherino minimo superiore a 11.5° brix; polpa dal colore bianco crema, con profumo di mela intenso. La durezza è media come anche la croccantezza e la succosità, mentre è praticamente nulla la franosità. I frutti si distinguono per la dolcezza pur mantenendo valori di acidità apprezzabili che connotano la freschezza del frutto. Medio alto è l'aroma di mela. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm2. Le «Gala» si presentano con: epicarpo rosso brillante, con estensione del sopracolore rosso minimo sul 30% della superficie per la Gala *standard* e sul 65% nei cloni migliorativi; forma troncoconica breve, con i cinque lobi apicali abbastanza pronunciati; calibro del diametro minimo di 65 mm; tenore zuccherino minimo superiore a 11° brix; polpa bianco crema dal profumo di media intensità. La durezza è media e la succosità elevata, assente la franosità. Il sapore è dolce, poco acido con aroma gradevole di media intensità. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm2. Sono immessi al consumo i frutti delle categorie di qualità *Extra* e I.

3.3. Materie prime.

3.4. Alimenti per animali.

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

Le operazioni di produzione devono avvenire nella zona geografica identificata.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione.

La Mela di Valtellina viene immessa al consumo utilizzando *bins* alveolari - *plateaux* in cartone - cartone telescopico (*traypak*) - cassetta in legno - cassetta riutilizzabile in materiale plastico - confezioni sigillate con più frutti (vassoi, cartoni e sacchetti).

3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

Sulle confezioni, oltre al simbolo europeo della IGP dovrà essere riportato il logotipo. Il logotipo è costituito da una rappresentazione grafica a forma di goccia la cui sommità identifica la cima delle montagne, il colore è nero pantone *black*. All'interno compaiono un pittogramma costituito da un unico tratto grafico che disegna una mela e una foglia di colore oro (pantone 872 C, con nobilitazione a caldo) e la scritta «Mela di Valtellina IGP» in carattere calligrafico corsivo con le lettere «M», «V» e «IGP» in maiuscolo e in colore bianco, posta su tre righe differenti. La scritta «Mela di Valtellina IGP» deve essere di dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente sulle confezioni. Laddove sia prevista la bollinatura dei singoli frutti, questa non può interessare meno del 50% dei frutti presenti in confezione e deve avvenire mediante l'utilizzo di un bollino adesivo, che corrisponde al logotipo. Le dimensioni del bollino devono essere di almeno 2×2 cm. Qualora non sia effettuata la bollinatura dei singoli frutti, dovranno essere utilizzate confezioni chiuse e sigillate. È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

4. Delimitazione concisa della zona geografica.

La zona di produzione della «Mela di Valtellina» comprende i seguenti Comuni della Provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mese, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

5. Legame con la zona geografica.

La reputazione della «Mela di Valtellina» risale al secondo dopoguerra quando la melicoltura conobbe un notevole impulso tanto da modificare fortemente il sistema agricolo e il paesaggio agrario locale. L'impegno di alcuni pionieri contagiò di entusiasmo anche altri agricoltori convincendoli a puntare decisamente sulla melicoltura specializzata. Sono sorte così cooperative di agricoltori che con la collaborazione scientifica di istituti universitari specializzati nella melicoltura concorsero alla definizione del «sistema melo» in Valtellina contribuendo a consolidare la fisionomia della moderna frutticoltura valtellinese, anche attraverso molteplici campagne di comunicazione realizzate nel corso degli anni. Infatti, già nel 1968 a Ponte in Valtellina si svolgeva con il patrocinio della società Orticola Italiana il «2° Convegno nazionale di frutticoltura montana» seguito poi nel 1983 dal «Convegno su scelte varietali e rinnovamento della frutticoltura montana».

Oggi la «Mela di Valtellina» è considerata un prodotto al *top* della qualità ed è per questo inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati, posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore.

Nei secoli scorsi, nei giardini e tra i filari della vite trovavano posto alberi di melo e di altri frutti, la cui produzione era destinata in massima parte all'autoconsumo e in piccola parte alla commercializzazione nei mercati cittadini e nelle grandi fiere. Negli anni '20 si ebbe un primo approccio produttivistico verso la melicoltura, che da quel momento non è più una coltivazione sporadica e destinata al consumo familiare, ma acquista un suo specifico interesse come coltura da commercializzare. La produzione di mele è andata aumentando negli anni, fino a raggiungere le attuali 35.000 tonnellate di produzione annua, che corrispondono all'1,5% della produzione melicola nazionale. La superficie interessata da questa coltura è di circa 1.000 ha e la produzione è rappresentata perlopiù da varietà a maturazione autunno-invernale con attitudine alla lunga conservazione. Con queste cifre e queste peculiarità la melicoltura rappresenta la migliore espressione dell'arboricoltura da frutto della Regione Lombardia, non solo per il settore in sé, ma per l'indotto che riesce ad originare per il ruolo di stimolo che copre nell'economia della vallata; basti pensare a questo proposito a tutte le attività connesse, quali la meccanizzazione, l'impiantistica per l'irrigazione, i fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del *packaging*, il sistema dei trasporti, etc. Il prestigio della melicoltura valtellinese ha permesso di attrarre anche importanti investimenti: ne è esempio l'impianto plurirriguo del Consorzio Sponda Soliva che gestisce l'irrigazione di 2000 ha, creato negli anni 70 e finanziato dai mutui gestiti dal Fondo europeo FEOGA. L'areale di produzione della «Mela di Valtellina» risulta di particolare vocazionalità per conferire alti contenuti qualitativi alla mela. La Valtellina è infatti orientata Est-Ovest ed a Nord è protetta dalle Alpi Retiche. Il clima di cui gode la vallata è dunque molto mite. Questa esposizione è favorevole alla coltivazione della mela, che si concentra soprattutto sul versante esposto a Sud. La pendenza media è dello 0,5%, mentre i conoidi hanno pendenze medie del 10-15% con punte che arrivano anche al 30%. La zona di coltivazione ha un'altimetria che parte dai 200 metri e giunge fino a 900 metri sul livello del mare; i frutteti godono di una buona illuminazione e ventilazione. Il clima è mite: la minima assoluta degli ultimi anni è stata di - 9 °C (registrata in gennaio) mentre la massima è stata di 31,5 °C (registrata in agosto). La piovosità ha una media annua che si attesta intorno ai 1000 mm. La ventilazione è particolare, infatti risente del fenomeno del Föhen, un vento caldo e secco che causa impennate della temperatura e cali dell'umidità dell'aria. A livello climatico sono infine importanti le brezze (di monte e di valle), fenomeni legati al diverso riscaldamento dei versanti. La morfologia pedologica attuale della vallata è il risultato di una serie di trasformazioni che hanno portato alla formazione della piana alluviona-

le dell'Adda: i depositi alluvionali predominano sulle altre tipologie; si tratta di sedimenti recenti. I frutteti sono ubicati soprattutto sui conoidi di origine alluvionale, caratterizzati da un'elevata presenza di scheletro grossolano, permeabili, dove il ristagno idrico è praticamente assente e la reazione del terreno è subacida o acida. Il territorio valtellinese è dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensità e qualità della radiazione luminosa, dell'alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti e dell'escursione termica giornaliera. Le specificità del territorio e le capacità dell'uomo, che ha saputo mantenere negli anni tecniche di coltivazione nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne, e la volontà dei produttori che fin dagli anni '80, hanno voluto comunicare ai consumatori la qualità delle mele, evidenziandone la provenienza come Mele della Valtellina, attraverso esplicite indicazioni sugli imballaggi immessi sul mercato, hanno contribuito alla larga diffusione del prodotto presso i consumatori italiani ed esteri. Infatti, a conferma di ciò la «Mela di Valtellina» è inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore. Si è registrato che il prezzo medio di produzione per chilogrammo di prodotto, nel 1968, è passato da 85 lire per Golden e 80 per la varietà Red, arrivando nel 1974 a toccare valori rispettivamente di 105 e 110 lire. A distanza di pochi anni, nel 1979, i prezzi si sono triplicati raggiungendo 330/kg lire per Golden e 420/kg per Red; nel decennio successivo nel 1987 i prezzi medi al chilogrammo si sono attestati rispettivamente su valori di 680 e 830. Dal 1996 ad oggi i prezzi hanno seguito un *trend* positivo di crescita attestandosi nel 2006 su valori di 0,31 euro/kg per Golden e 0,37 euro/kg per Red e Gala. Mediamente i prezzi delle tre varietà soprariportati sono stati di almeno il 10% superiori a quelli medi nazionali delle medesime varietà.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 8, del regolamento (UE) n. 1151/2012).

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Mela di Valtellina» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 2023.

23A06805

DECRETO 5 dicembre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Mela Val di Non a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mela Val di Non».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e ss.ii.mm, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
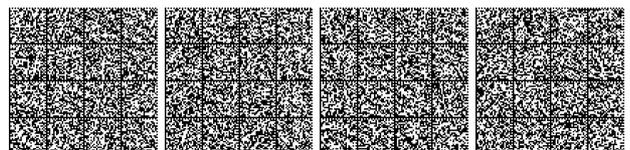
Visto il regolamento (CE) n. 1665 della Commissione del 22 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 235 del 23 settembre 2003, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 27 agosto 2004, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della DOP Mela Val di Non il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Mela Val di Non»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lett. *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - CSQA Certificazioni Srl - con nota n. 14118/2023 del 9 novembre 2023 (prot. Masaf n. 622690 del 9 novembre 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Mela Val di Non a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mela Val di Non»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 17 luglio 2004, al Consorzio di tutela della DOP Mela Val di Non, con sede legale in Cles (TN), via Trento n. 200/9, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mela Val di Non».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 17 luglio 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modifiche ed integrazioni

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 dicembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06763

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta da 5 euro in cupronichel appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Cocco Bill», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Visto il verbale n. 4/2023 della riunione del 19 luglio 2023 nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Cocco Bill», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della citata moneta in cupronichel;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Cocco Bill», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupronichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	32	15,6 g	± 3,5 %

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Claudia Momoni;

dritto: Cocco Bill, esilarante pistolero difensore della legge, tra i personaggi più conosciuti e amati di Jacovitti, raffigurato nel suo tipico paesaggio western con alcuni singolari personaggi che popolano le sue vignette parodistiche. Nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, la scritta «COCCO BILL». Moneta con elementi colorati;

rovescio: lo pseudonimo «JACOVITTI» realizzato con lo stile originale del fumettista in cui la «J» è sormontata da uno dei suoi personaggi eccentrici dall'espressione ironica. In alto la «R», identificativo della Zecca di Roma; a destra, «2024», anno di emissione della moneta; a sinistra, il valore «5 EURO»; in esergo, la firma dell'autore «MOMONI». Moneta con elementi colorati;

bordo: Virola scallops.

Art. 4.

La descritta moneta in *cupronichel* da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Cocco Bill», millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in *cupronichel*, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 14 novembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A06758

DECRETO 14 novembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro commemorativa dei «100 Anni della morte di Giacomo Puccini», in finitura *proof* con elementi colorati, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il verbale n. 4/2023 della riunione del 19 luglio 2023 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro commemorativa dei «100 Anni dalla morte di Giacomo Puccini», in finitura *proof* con elementi colorati, millesimo 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («*Competenze del Dipartimento dell'economia*»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro commemorativa dei «100 Anni dalla morte di Giacomo Puccini», in finitura *proof* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Forma	Dimensioni	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	rettangolare	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00		26,3 x 35	925‰	± 3‰	18,00 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Annalisa Masini;

dritto: entro una cornice sui cui campeggiano le scritte «GIACOMO PUCCINI» e «REPUBBLICA ITALIANA», ritratto di Giacomo Puccini realizzato all'inizio del Novecento da Luigi De' Servi, opera conservata presso il Puccini Museum di Lucca, casa natale del compositore italiano. In basso, a sinistra e a destra, le date «1924» e «2024», rispettivamente, l'anno della scomparsa di Giacomo Puccini e l'anno di emissione della moneta. Moneta con elementi colorati;

rovescio: volto di Turandot, protagonista dell'omonima opera di Giacomo Puccini, tratto da una copertina del 1926 di Leopoldo Metlicovitz realizzata per un'edizione di lusso della Ricordi per canto e pianoforte. In alto, la scritta «CINQUE EURO»; in basso la scritta «TURANDOT»; a destra, la firma dell'autore A.MASINI; a sinistra, la «R», identificativo della Zecca di Roma;

bordo: liscio.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro commemorativa dei «100 Anni dalla morte di Giacomo Puccini», in finitura *proof* con elementi colorati, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 14 novembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A06759

DECRETO 14 novembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Pop Corn», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il verbale n. 4/2023 della riunione del 19 luglio 2023 nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Pop Corn», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della citata moneta in cupronichel;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Pop Corn», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupronichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	32	15,6 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Claudia Momoni;

dritto: Pop Corn, un diavoletto rosso con la coda a molla, uno dei tanti personaggi bizzarri creati da Jacovitti, con ai lati alcuni caratteristici protagonisti delle vignette del fumettista, un salame e un verme. Nel giro, «Repubblica italiana»; in esergo, la scritta «POP CORN». Moneta con elementi colorati;

rovescio: Lo pseudonimo «JACOVITTI» realizzato con lo stile originale del fumettista in cui la «J» è sormontata da uno dei suoi personaggi eccentrici dall'espressione ironica. In alto la «R», identificativo della Zecca di Roma; a destra, «2024», anno di emissione della moneta; a sinistra, il valore «5 EURO»; in esergo, la firma dell'autore «MOMONI». Moneta con elementi colorati;

bordo: Virola scallops.

Art. 4.

La descritta moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Pop Corn», millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 14 novembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A06760

DECRETO 14 novembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 10 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il verbale n. 4/2023 della riunione del 19 luglio 2023 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 10 Lire», millesimo 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 10 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	20,00	22	999,9‰	7,776 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Maria Angela Cassol;

dritto: rappresentazione del dritto della moneta da 10 Lire che, nella sua ultima versione coniata dal 1951 al 2001, raffigurava un aratro sormontato dalla scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In esergo, il nome dell'autore «CASSOL»; intorno, cerchio di perline;

rovescio: rappresentazione del rovescio della moneta da 10 Lire raffigurante due spighe di grano, tra le quali campeggia il numero «10» indicativo del suo valore dagli anni Cinquanta fino all'avvento dell'euro. Nel campo di sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma, e la data «2024», anno di emissione della moneta; in esergo, il valore «20 EURO»; intorno, cerchio di perline;

bordo: zigrinatura fine.
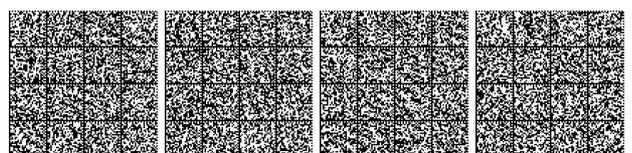
Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 10 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 14 novembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A06761

DECRETO 14 novembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Jak Mandolino», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio-decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Visto il verbale n. 4/2023 della riunione del 19 luglio 2023 nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio-decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Jak Mandolino», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della citata moneta in cupronichel;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Jak Mandolino», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupronichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	32	15,6 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Claudia Momoni.

Dritto: Jak Mandolino, il maldestro gangster disegnato dalla matita surrealista di Jacovitti, raffigurato con il personaggio di Pop Corn sulla schiena, suo spassoso consigliere. Nel giro, «Repubblica italiana»; in esergo, la scritta «Jak Mandolino». Moneta con elementi colorati.

Rovescio: Lo pseudonimo «Jacovitti» realizzato con lo stile originale del fumettista in cui la «J» è sormontata da uno dei suoi personaggi eccentrici dall'espressione ironica. In alto la «R», identificativo della Zecca di Roma; a destra, «2024», anno di emissione della moneta; a sinistra, il valore «5 euro»; in esergo, la firma dell'autore «Momoni». Moneta con elementi colorati.

Bordo: Virola scallops.

Art. 4.

La descritta moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Jacovitti - Jak Mandolino», millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 14 novembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A06762

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 7 novembre 2023.

Approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo di risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 160 e 172;

Dato atto che il sopracitato art. 46-*bis* ha modificato l'art. 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille del l'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, e in particolare l'art. 46-*bis*;

Considerato che l'art. 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'ef-

ficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
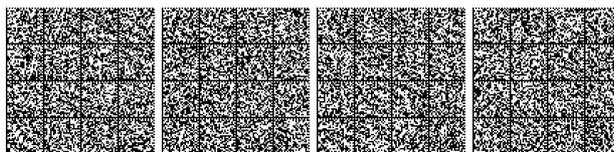
Considerato che il medesimo art. 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalità di selezione degli interventi relativi all' edilizia scolastica da finanziare;

Dato atto che in data 24 novembre 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo assegnabile di 400.000,00 euro;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Considerato che la somma attualmente disponibile è pari ad euro 12.931.795, di cui euro 9.952.576,00, quali residui di lettera *f)* dell'esercizio finanziario 2021, ed euro 2.979.219,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di rei scri zi one come richiesto con nota della direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 50772 del 31 dicembre 2021;

Vista la nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022 con cui la direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha fatto richiesta di reiscrizione nell'esercizio finanziario 2024 della somma di euro 9.542.774,00;

Viste le graduatorie provvisorie di cui al decreto del direttore generale 14 febbraio 2022, n. 26;

Considerato l'esito dei controlli disposti dalla direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale del MIM in merito alle dichiarazioni rese dagli enti locali in sede di candidatura;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle graduatorie definitive

1. Per i motivi esposti in premessa, di approvare le graduatorie definitive costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato *A)*, suddivise, come previsto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base alle aree geografiche del Nord (Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (Regioni Abruzzo, Molise, Campani a, Puglia, Basilicata e Calabria).

Art. 2.

Assegnazione risorse

1. L'importo massimo assegnabile e disponibile in favore degli enti rientranti nelle graduatori e di cui al comma 1 è pari ad euro 22.474.569,78, di cui euro 9.952.576,00, quali residui di lettera *f)* dell'esercizio fi-

nanziario 2021, euro 2.979.219,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di reiscrizione come richiesto con nota della direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 50772 del 31 dicembre 2021 ed euro 9.542.774,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2024 a seguito di reiscrizione come richiesto con nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022;
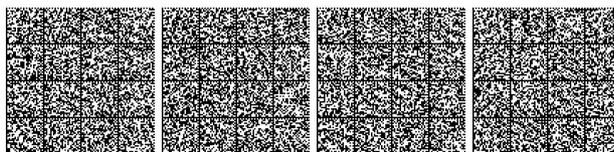
2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano gestionale 10 - del bilancio di questo Ministero.

Art. 3.

Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono tenuti a ultimare i lavori entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva e a rendicontare entro i due mesi successivi dall'ultimazione dei lavori.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, si rinvia all'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero del l'istruzione, e del merito in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:

a) anticipo del 30% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario che dovrà pervenire entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60 % e 90 %, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal Responsabile unico del progetto. Il residuo 10% è liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformità nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale.

2. Le economie derivanti dalle procedure di gara e quelle di progetto (finali) potranno essere utilizzate solo previ a autorizzazione del MIM.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti benefici ari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggi o predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e le rispettive Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5.

Revoche, decadenze e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 1 e 2, del presente decreto, ovvero qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o nel caso di violazione delle disposizioni di cui alle norme relative agli appalti pubblici in vigore all'atto delle procedure, accertate a seguito di attività di monitoraggio.

2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 3 e 4, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *a)*, del presente decreto sono versate da parte degli Enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni;

3. La direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale procederà alla definizione dei criteri di rendicontazione nonché al monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 comunicati agli Enti interessati mediante la predisposizione di apposite linee guida.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2929.
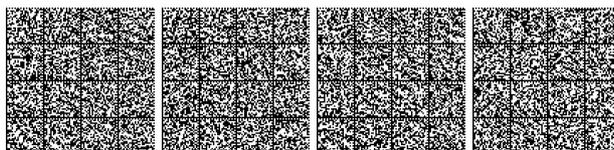
ALLEGATO *A*

ID	Area Territoriale	Regione	Provincia	ENTE	CUP	Ordine di arrivo	Importo finanziato	Punteggio Totale
1	Centro e Isole	Sicilia	Catania	Città Metropolitana di Catania	D67H21007770001	14/12/2021 15:50	400.000,00	90
2	Centro e Isole	Sicilia	Catania	Comune di Riposto	G35F21001620001	21/12/2021 13:13	395.000,00	85
3	Centro e Isole	Sicilia	Messina	Città Metroplitana di Messina	B45F21002370001	20/12/2021 13:33	400.000,00	83
4	Centro e Isole	Sardegna	Sud Sardegna	Comune di Carbonia	G45F21002840001	21/12/2021 09:03	400.000,00	80
5	Centro e Isole	Lazio	Roma	Comune di Frascati	I15F21001650001	01/12/2021 12:01	400.000,00	75
6	Centro e Isole	Lazio	Latina	Comune di Gaeta	B97H21007360001	17/12/2021 12:59	400.000,00	75
7	Centro e Isole	Sicilia	Ragusa	Comune di Ragusa	F27H20007050001	22/12/2021 12:33	200.000,00	73
8	Centro e Isole	Sicilia	Agrigento	Comune di Palma di Montechiaro	F35F14000100002	07/12/2021 17:10	400.000,00	70
9	Centro e Isole	Lazio	Roma	Comune di Pomezia	G55F21001180001	09/12/2021 09:25	228.000,00	70
10	Centro e Isole	Sicilia	Enna	Comune di Valguarnera Caropepe	E84E21054860001	10/12/2021 11:42	400.000,00	70
11	Centro e Isole	Sicilia	Agrigento	Comune di Canicatti'	H54E21001460001	14/12/2021 16:49	190.000,00	70
12	Centro e Isole	Sicilia	Trapani	Comune di Castellammare del Golfo	B25F21001920001	20/12/2021 12:00	400.000,00	70
13	Centro e Isole	Sardegna	Sud Sardegna	Comune di Gonnesa	H73D21003660003	21/12/2021 10:46	390.000,00	70
14	Centro e Isole	Sicilia	Catania	Comune di Fiumefreddo di Sicilia	I79J21017230001	21/12/2021 18:16	400.000,00	70
15	Centro e Isole	Sicilia	Palermo	Comune di Partinico	D87H21009120001	22/12/2021 10:26	400.000,00	70
16	Centro e Isole	Sardegna	Sud Sardegna	Comune di Villacidro	G15F21001240001	22/12/2021 10:32	400.000,00	70
17	Centro e Isole	Toscana	Massa-Carrara	Comune di Pontremoli	E13B19000120001	22/12/2021 10:34	400.000,00	70
18	Centro e Isole	Sardegna	Cagliari	Comune di Cagliari	G27H21039000001	22/12/2021 13:58	400.000,00	70
19	Centro e Isole	Sicilia	Catania	Motta Sant'Anastasia	I32C21000780001	14/12/2021 17:18	400.000,00	68
20	Centro e Isole	Sicilia	Palermo	Città Metropolitana di Palermo	D77H21007050001	20/12/2021 11:04	400.000,00	68
		Totale importo finanzato					7.403.000,00 €	

ID	Area Territoriale	Regione	Provincia	ENTE	CUP	Ordine di arrivo	Importo finanziato	Punteggio totale
1	Sud	Campania	Caserta	Comune di Castel Volturno	F77H21010900001	17/12/2021 13:39	400.000,00	93
2	Sud	Campania	Caserta	Comune di Teverola	B97H21007020001	09/12/2021 12:31	400.000,00	85
3	Sud	Puglia	Bari	Comune di Corato	I57H21008980004	20/12/2021 10:35	200.000,00	85
4	Sud	Calabria	Crotone	Comune di Strongoli	B71B21008400001	17/12/2021 13:12	359.738,00	80
5	Sud	Campania	Benevento	Comune di Castelfranco in Miscano	H72C21000950001	20/12/2021 12:25	400.000,00	80
6	Sud	Puglia	Foggia	Comune di Foggia	B73D21014690001	21/12/2021 16:22	400.000,00	78
7	Sud	Campania	Napoli	Comune di Lettere	J57H21006760001	10/12/2021 12:55	400.000,00	75
8	Sud	Calabria	Cosenza	Comune di Cariati	B67H21011210001	16/12/2021 11:26	375.000,00	75
9	Sud	Puglia	Foggia	Comune di Manfredonia	J35F21003960001	21/12/2021 21:43	400.000,00	75
10	Sud	Calabria	Cosenza	Comune di Santa Maria del Cedro	H57H21006030001	01/12/2021 14:07	400.000,00	70
11	Sud	Campania	Napoli	Comune di Casandrino	H47H21006350001	13/12/2021 12:13	400.000,00	70
12	Sud	Campania	Napoli	Comune di Pollena Trocchia	I45F21001390005	21/12/2021 15:42	400.000,00	70
13	Sud	Calabria	Cosenza	Comune di Belvedere Marittimo	D55F21004720001	21/12/2021 22:58	400.000,00	70
14	Sud	Calabria	Cosenza	Comune di Malvito	B95F21002390001	21/12/2021 23:00	400.000,00	70
15	Sud	Puglia	Brindisi	Comune di Francavilla Fontana	G65F21001650001	10/12/2021 12:19	400.000,00	68
16	Sud	Puglia	Lecce	Comune di Gagliano del Capo	H19J21013000001	30/11/2021 13:46	400.000,00	65
17	Sud	Calabria	Reggio di Calabria	Comune di Locri	F17H21008910001	03/12/2021 16:45	400.000,00	65
18	Sud	Calabria	Crotone	Comune di Scandale	J61B21006580001	22/12/2021 09:45	400.000,00	65
19	Sud	Calabria	Cosenza	Comune di Campana	I47H21006780001	22/12/2021 10:19	394.263,00	65
		Totale importo finanzato					7.329.001,00 €	
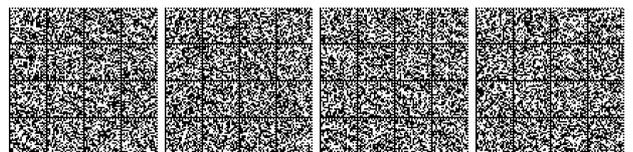
ID	Area Territoriale	Regione	Provincia	ENTE	CUP	Ordine di arrivo	Importo finanziato	Punteggio totale
1	NORD	Piemonte	Cuneo	Provincia di Cuneo	I98I21000730006	16/12/2021 11:33	400.000,00	83
2	NORD	Lombardia	Mantova	Comune di Rodigo	I95F21001210001	12/12/2021 16:38	300.000,00	80
3	NORD	Liguria	Genova	Comune di Lavagna	I67H21005800001	09/12/2021 12:36	185.000,00	75
4	NORD	Emilia Romagna	Bologna	Comune di Lizzano in Belvedere	I38I21000980005	16/12/2021 10:03	400.000,00	75
5	NORD	Lombardia	Varese	Comune di Busto Arsizio	G47H21063250004	22/12/2021 11:44	360.000,00	75
6	NORD	Lombardia	Pavia	Comune di Montebello della Battaglia	H45F21003050001	15/12/2021 16:28	207.000,00	70
7	NORD	Lombardia	Milano	Comune di Legnano	E35F21001220001	17/12/2021 14:22	400.000,00	70
8	NORD	Piemonte	Vercelli	Provincia di Vercelli	D87H21009070001	21/12/2021 14:12	150.000,00	70
9	NORD	Liguria	Genova	Comune di Serra Ricco	D92C21004480001	21/12/2021 15:51	400.000,00	70
10	NORD	Lombardia	Monza e Brianza	Comune di Busnago	B55F21006990001	30/11/2021 13:41	400.000,00	65
11	NORD	Lombardia	Brescia	Comune di Rudiano	F27H21009320001	13/12/2021 12:19	40.000,00	65
12	NORD	Veneto	Padova	Comune di Borgo Veneto	G25F21003160001	15/12/2021 10:14	390.000,00	65
13	NORD	Lombardia	Como	Comune di Ponte Lambro	D65F21001450001	21/12/2021 12:18	242.000,00	65
14	NORD	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	Comune di Campagnola Emilia	E25F21001420005	21/12/2021 13:08	25.580,00	65
15	NORD	Liguria	Genova	Comune di Rossiglione	H27H21007500001	21/12/2021 17:32	130.000,00	65
16	NORD	Lombardia	Como	Comune di Cernobbio	D97H21007900009	21/12/2021 13:53	400.000,00	60
17	NORD	Emilia Romagna	Ravenna	Provincia di Ravenna	J69J21013880001	07/12/2021 17:36	400.000,00	57
18	NORD	Piemonte	Alessandria	Provincia di Alessandria	E35F21001240001	21/12/2021 10:35	400.000,00	57
19	NORD	Liguria	Genova	Comune di Genova	B37H21010460001	15/12/2021 13:17	192.816,00	55
20	NORD	Piemonte	Torino	Comune di Nichelino	H17H21008880004	21/12/2021 17:22	343.500,00	55
21	NORD	Piemonte	Asti	Provincia di Asti	J34E21002280005	15/12/2021 13:54	400.000,00	50
22	NORD	Lombardia	Sondrio	Comune di Morbegno	H95F21001670001	16/12/2021 10:49	400.000,00	50
23	NORD	Piemonte	Novara	Comune di Borgomanero	E97H21010580004	22/12/2021 10:22	120.472,59	50
24	NORD	Lombardia	Milano	Comune di Pantigliate	D79J21016760004	20/12/2021 12:25	184.846,67	45
25	NORD	Veneto	Verona	Comune di Bovolone	F51E16000270004	02/12/2021 16:41	400.000,00	45
		Totale importo finanzato					7.271.215,26 €	

23A06751
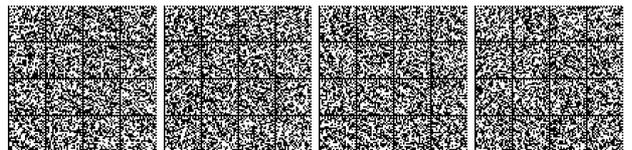
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 1° dicembre 2023.

Proroga della gestione commissariale della società «Rear società cooperativa, siglabile Rear soc. coop.», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 2 marzo 2023, al n. 250, con il quale il dott. Giulio Mario Donato è stato nominato direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Richiamato il decreto direttoriale n. 5/GC/2023 del 31 agosto 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa «Rear società cooperativa, siglabile Rear soc. coop.», C.F. 04560130017, con sede legale in via Pietrino Belli n. 55 - 10145 - Torino (TO), per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze, con contestale nomina del dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969, residente in via Crispi n. 32, 12051 - Alba (CN), codice fiscale CPPFNC69R30A124T, in qualità di Commissario governativo;

Vista la relazione acquisita agli atti, nota protocollo n. 353921 del 22 novembre 2023, con la quale il dott. Francesco Cappello ha richiesto una proroga dell'incarico sino al 15 gennaio 2024, rappresentando la necessità di ulteriori approfondimenti finalizzati a compiere quanto richiesto con decreto n. 5/GC/2023, alla luce delle risultanze della relazione della società di revisione *PricewaterhouseCoopers Business Service* S.r.l., incaricata di svolgere una attività di *due diligence*;

Considerato, altresì, che il dott. Francesco Cappello, giusta nota protocollo n. 360368 del 28 novembre 2023, ha presentato istanza per la proroga di quattro settimane dell'incarico, già conferito al rag. Alessio Fois, quale consulente del lavoro (protocollo n. 305426 del 6 ottobre 2023), stante la necessità di ultimare le verifiche in corso, in particolare, approfondimenti in merito alla corresponsione di somme ai soci lavoratori tramite finanziamenti garantiti SACE;

Preso atto della scadenza del mandato conferito al dott. Francesco Cappello, intervenuta in data 30 novembre 2023 e, conseguentemente, dell'incarico dallo stesso attribuito al consulente rag. Alessio Fois;

Considerato che le proroghe in argomento sono necessarie per consentire il completamento degli adempimenti richiesti al commissario incaricato, tra cui la convocazione dell'assemblea per la nomina degli organi sociali;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Rear società cooperativa, siglabile Rear soc. coop.», C.F. 04560130017, con sede legale in via Pietrino Belli n. 55 - 10145 - Torino (TO) è prorogata sino alla data del 15 gennaio 2024;

Art. 2.

Il trattamento economico spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 3.

Il commissario governativo è autorizzato ad avvalersi della consulenza del rag. Alessio Fois, per tutte le attività indicate nell'istanza acquisita agli atti con nota protocollo n. 285568 del 19 settembre 2023 come successivamente integrata con note protocollo n. 289480 del 22 settembre 2023 e protocollo n. 295266 del 28 settembre 2023, secondo le modalità e condizioni pattuite tra le parti, per ulteriori quattro settimane a partire dalla data del presente provvedimento.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° dicembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A06735
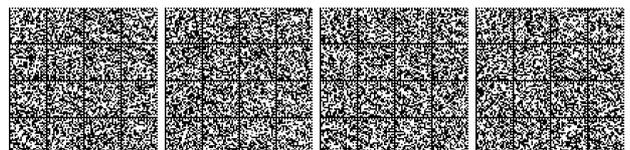
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 novembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Durogesic», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 714/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-

vembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 549 del 29 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 223 del 23 settembre 2023, con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «DUROGESIC» (fentanil) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2023 con la quale la società BB Farma S.r.l ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Durogesic» (fentanil) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050773011;

Vista la delibera n. 37 dell'8 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Durogesic» (fentanil) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione

«50 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice

A.I.C. n. 050773011 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 13,87

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 22,89

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Durogesic» (fentanil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 novembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06689

DETERMINA 29 novembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dostinex», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 715/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 477 del 28 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 205 del 2 settembre 2023, con la quale la società BB Farma S.r.l è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Dostinex» (cabergolina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 20 settembre 2023 con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C nn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Dostinex» (cabergolina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050719018;

Vista la delibera n. 37 dell'8 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DOSTINEX (cabergolina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«0,5 mg compresse» 8 compresse - A.I.C. n. 050719018 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 19,97;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,96.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dostinex» (cabergolina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 novembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06690

DETERMINA 29 novembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lyrica», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 716/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al *link* https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata ;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AIC/IP n. 489 del 3 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 206 del 4 settembre 2023, con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lyrica» (pregabalin) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 21 settembre 2021 con la quale la società BB Farma S.r.l ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Lyrica» (pregabalin) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050197033/E;

Vista la delibera n. 37 dell'8 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LYRICA (pregabalin) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

LYRICA «25 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU)

A.I.C. n. 050197033/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,61;

Nota AIFA: 4.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lyrica» (pregabalin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 novembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06691

DETERMINA 4 dicembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ramilolo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 730/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 160/2022 del 22 luglio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 183 del 6 agosto 2022, con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramilolo» (ramipril/bisoprololo);

Vista la domanda presentata in data 10 ottobre 2022 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ramilolo» (ramipril/bisoprololo);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 28 marzo 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 e 30 ottobre 2023;

Vista la delibera n. 41 del 23 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RAMILOLO (ramipril/bisoprololo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,89;

«2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996061 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,07;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,06;

«5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996147 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,37;

«5 mg/2.5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996109 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,57;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996186 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,86;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,67;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996224 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,07;

«2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 0 049996073 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996085 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996150 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996162 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996174 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/2.5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996097 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996198 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996212 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 0 049996200 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/2.5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996123 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996248 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996059 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/2.5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996111 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996236 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996135 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister BOPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049996046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ramilolo» (ramipril/bisoprololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06765
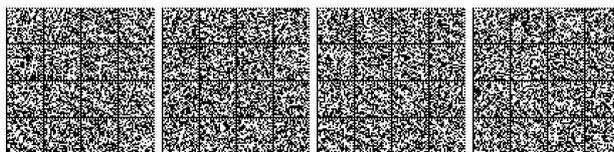
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto determina IP n. 728 del 17 novembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL «1% crema» tubo da 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 40436/08/9.11.2009 aggiornato in 16810/14-10-2021, intestato alla società Karo Pharma Aktiebolag, Box 16184, 103 24 Stockholm, Svezia e prodotto da FAMAR SA, Fabbrica 49° Km. E.O. Atene-Lamias, 190 11 Avlonas Attica, GreciaANSSEN Pharmaceutica NV., Turnhoutseweg 30, Beerse, B-2340, Belgio, Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Spagna con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: PEVARYL - «1% crema» tubo da 30 g.

Codice A.I.C.: 050398015 (in base 10) 1J20TZ (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: econazolo nitrato 1,0 g;

eccipienti: Tefose 63 (pegoxol 7 stearato), Labrafil M 1944 CS (peglicole 5 oleato), paraffina liquida, butilidrossianisolo, acido benzoico, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PEVARYL - «1% crema» tubo da 30 g - codice A.I.C. n. 050398015 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PEVARYL - «1% crema» tubo da 30 g - codice A.I.C. n. 050398015 - SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06607

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoloft»

Estratto determina IP n. 740 del 20 novembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOLOFT 50 mg filmom oblozene tablete 28 U.P. dalla Croazia con numero di autorizzazione HR-H-153369585-01, intestato alla società Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909LD Capelle aan den IJssel, Paesi Bassi e prodotto da Haupt Pharma Latina S.r.l., S.S. 156 Km 47,600 - 04100 Borgo San Michele (Latina), Italia, Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: ZOLOFT - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 050824022 (in base 10) 1JH0UQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestite con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: sertralina cloridrato equivalente a 50 mg di sertralina;

eccipienti: nucleo della compressa: calcio idrogenofosfato diidrato (E341), cellulosa microcristallina (E460), idrossipropilcellulosa (E463), sodio amido glicolato (tipo *A)*, magnesio stearato (E572). Rivestimento: ipromellosa (E464), titanio biossido (E171), macrogol (E1521) e polisorbato 80 (E433).

Officine di confezionamento secondario:

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI): ok;

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOLOFT - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 050824022.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOLOFT - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 050824022.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-

vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06608

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di solifenacina e tamsulosina, «Solifenacina e Tamsulosin Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 761/2023 del 24 novembre 2023

È autorizzata la variazione di Tipo IA - B.II.e.5.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale SOLIFENACINA e TAMSULOSIN MYLAN nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato» 30 × 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050653056 base 32 TJ9TW0;

«6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato» 90 × 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050653068 base 32 TJ9TWD;

«6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato» 100 × 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 050653070 base 32 TJ9TWG.

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Principio attivo: Solifenacina e Tamsulosin.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (Olanda):

due variazioni tipo IA - B.II.b.1.a Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

aggiunta del sito di fabbricazione per il confezionamento secondario «Logiters Logistica Portugal SA (Azambuja - *PT)*»;

aggiunta del sito di fabbricazione per il confezionamento secondario «DHL Supply Chain S.p.a. (Livraga - *IT)*».

Codice pratica: C1A/2023/2511.

Codice di procedura europea: NL/H/5409/IA/002/G.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 – 20124 Milano; codice fiscale n. 13179250157.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni 050653068 e 050653070 sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Per la nuova confezione 050653056 sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06609

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metotrexato, «Reumaflex»

Estratto determina AAM/PPA n. 763/2023 del 24 novembre 2023

È autorizzata la variazione di Tipo IA - B.II.e.z con la conseguente immissione in commercio del medicinale REUMAFLEX nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,15 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171434 - base 32 - 1C2JRB;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,20 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171446 - base 32 - 1C2JRQ;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,30 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171459 - base 32 - 1C2JS3;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,40 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171461 - base 32 - 1C2JS5;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,50 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171473 - base 32 - 1C2JSK;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,15 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171485 - base 32 - 1C2JSX;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,20 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171497 - base 32 - 1C2JT9;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,30 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171509 - base 32 - 1C2JTP;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,40 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171511 - base 32 - 1C2JTR;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,50 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171523 - base 32 - 1C2JU3;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,25 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171535 - base 32 - 1C2JUH;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,25 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171547 - base 32 - 1C2JUV;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,35 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171550 - base 32 - 1C2JUY;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,35 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171562 - base 32 - 1C2JVB;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,45 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171574 - base 32 - 1C2JVQ;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,45 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171586 - base 32 - 1C2JW2;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,55 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171598 - base 32 - 1C2JWG;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,55 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171600 - base 32 - 1C2JWJ;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,60 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171612 - base 32 - 1C2JWW;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,60 ml con ago sottocutaneo fisso in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171624 - base 32 - 1C2JX8;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,15 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171636 - base 32 - 1C2JXN;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,15 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171648 - base 32 - 1C2JY0;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,20 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171651 - base 32 - 1C2JY3;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,20 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171663 - base 32 - 1C2JYH;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,25 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171675 - base 32 - 1C2JYV;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,25 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171687 - base 32 - 1C2JZ7;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,30 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171699 - base 32 - 1C2JZM;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,30 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171701 - base 32 - 1C2JZP;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,35 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171713 - base 32 - 1C2K01;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,35 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171725 - base 32 - 1C2K0F;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,40 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171737 - base 32 - 1C2K0T;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,40 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171749 - base 32 - 1C2K15;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,45 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171752 - base 32 - 1C2K18;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,45 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171764 - base 32 - 1C2K1N;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,50 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171776 - base 32 - 1C2K20;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,50 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171788 - base 32 - 1C2K2D;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,55 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171790 - base 32 - 1C2K2G;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,55 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171802 - base 32 - 1C2K2U;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,60 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171814 - base 32 - 1C2K36;

«50 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 0,60 ml con ago sottocutaneo fisso con sistema di sicurezza in confezione con calendario;

A.I.C. n. 045171826 - base 32 - 1C2K3L.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Principio attivo: metotrexato.

Codice pratica: C1A/2022/1671.

Codice di procedura europea: SE/H/0643/001/IA/057.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del 99, 5, 40133 Bologna, codice fiscale 03432221202.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06610

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Limpidex».

Estratto determina AAM/PPA n. 774/2023 del 4 dicembre 2023

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 del foglio illustrativo in linea con il *Company Core Safety Data* (CCDS) per inserire le informazioni su «reazioni avverse cutanee gravi» e «reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici», modifiche in accordo alla versione corrente del QRD *template*, modifiche editoriali minori.

Relativamente al medicinale: LIMPIDEX.

Confezioni A.I.C. n.

028755015 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule;

028755054 - «30 mg capsule rigide» 28 capsule;

028755066 - «30 mg capsule rigide» 35 capsule;

028755027 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule;

028755039 - «15 mg capsule rigide» 28 capsule;

028755041 - «15 mg capsule rigide» 35 capsule;

028755078 - «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

028755080 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse;

028755092 - «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

028755104 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse.

Codice pratica: VN2/2023/142.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a. (codice fiscale 03432221202), con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99, n. 5, 40133, Bologna, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06766

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa con determinazione dirigenziale regolazione del mercato del 1° dicembre 2023 è stata assegnata il n. 35FM; marchio di identificazione dei metalli preziosi.

Craia Cristian:

via G. D'Annunzio n. 12 - 63814 Torre San Patrizio (Fm) codice fiscale CRACST78B26D542T - REA FM292577 craiacristian@pec.it - Marchi di identificazione n. 35FM.

23A06767

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 13 novembre 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Marian Popescu, console generale di Romania in Roma.

23A06768

Rilascio di *exequatur*

In data 13 novembre 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Carmen-Liliana Iacob, console generale di Romania in Milano.

23A06769

Rilascio di *exequatur*

In data 13 novembre 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Laura-Nicoleta Nasta, console generale di Romania in Bologna.

23A06770
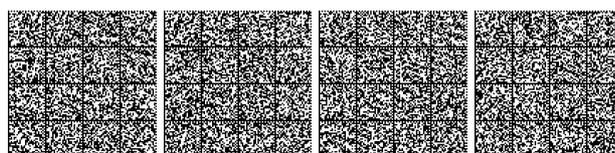
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Erbazzone Reggiano»

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica protetta «Erbazzone Reggiano».

Considerato che la richiesta di riconoscimento è stata presentata dall'Associazione produttori Erbazzone Reggiano con sede a viale Timavo n. 43/2 - 42121 Reggio Emilia e che il predetto Gruppo possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511;

Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale, si è pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Erbazzone Reggiano»;

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste acquisito il parere della Regione Emilia-Romagna, competente per territorio, circa la richiesta di riconoscimento della IGP Erbazzone Reggiano, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Erbazzone Reggiano». Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-*ter* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2022.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Divisione PQA IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «ERBAZZONE REGGIANO»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Erbazzone Reggiano» è riservata alla torta salata che risponde alle condizioni ed ai requisiti posti dal Reg. 1151/2012 e stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

All'immissione al consumo l'Erbazzone Reggiano si presenta come una torta salata ripiena di erbe, ottenuta attraverso un procedimento che rispetta le tecniche tradizionali, e costituita da due sfoglie di pasta non lievitata all'interno delle quali è contenuto un ripieno a base di verdure e formaggio Parmigiano-Reggiano. La forma può essere rotonda o rettangolare, irregolare e può avere pezzature differenti. La pasta azzima si presenta sottile e avvolge completamente il ripieno. Il ripieno è morbido ma asciutto e di colore verde/marrone. L'Erbazzone Reggiano viene consumato cotto.

Al momento dell'immissione al consumo, che può avvenire per il prodotto cotto o per il prodotto pronto per la cottura, l'Erbazzone Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche dell'Erbazzone Reggiano non porzionato:

forma: rotonda o rettangolare, irregolare;

spessore compreso tra 1 e 3 cm;

peso: compreso tra 200 gr e 3 kg.

L'Erbazzone Reggiano, cotto e pronto per il consumo, presenta inoltre le seguenti caratteristiche sensoriali:

Aspetto esterno: il prodotto si presenta esternamente con una pasta con una gamma di colori che vanno dal marrone chiaro al marrone scuro con sfumature dorato/ambrate (in superficie) a seconda del grado di cottura. Il contorno del prodotto può presentare un piccolo cornicione generato dalla sovrapposizione delle due sfoglie. La superficie superiore del prodotto si presenta con riccioli di lardo cotti, caratterizzati da una loro tipica croccantezza, di un colore generalmente più scuro rispetto alla pasta sottostante.

Aspetto interno: il ripieno si presenta di un colore verde/marrone di varia intensità.

Consistenza: l'erbazzone cotto si presenta con la sfoglia di consistenza variabile, ma comunque superiore a quella del ripieno, morbido e asciutto.

Odore: al primo impatto il prodotto presenta un odore complessivo molto gradevole, caratterizzato da una nota prevalente di bietole/spinaci cotti seguita, in ordine d'intensità, da un sentore di formaggio Parmigiano Reggiano e di cipolla.

Sapore: l'impatto iniziale all'assaggio riempie la bocca con il deciso sapore del ripieno. L'aroma globale è intenso, con una netta predominanza delle note bietole/spinaci cotti, seguite da aroma di formaggio Parmigiano Reggiano, di cipolla e di grasso animale. Al gusto viene percepito distintamente il salato che tuttavia non risulta mai invadente. Successivamente emerge la sapidità dei lardelli croccanti presenti sulla pasta superiore. Il contrasto si completa anche grazie alla sensazione croccante accostata alla farcitura morbida.

L'Erbazzone reggiano pronto da cuocere si differenzia da quello cotto, oltre che per non avere ancora acquisito le caratteristiche proprie di odore e sapore, per la seguente caratteristica:

Aspetto esterno: il prodotto si presenta esternamente con una pasta con una gamma di colori che vanno dal verde chiaro all'avorio. Il contorno del prodotto può presentare un piccolo cornicione generato dalla sovrapposizione delle due sfoglie. La superficie superiore del prodotto si presenta con riccioli di lardo crudi.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP «Erbazzone Reggiano» è costituita dall'intero territorio della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori/trasformatori e confezionatori, gestiti dalla struttura di controllo, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo Piano dei controlli.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Per l'ottenimento dell'«Erbazzone Reggiano» occorre attenersi al processo di produzione, qui di seguito descritto.
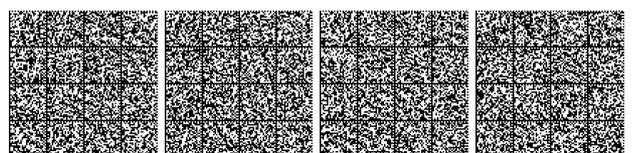
Preparazione della pasta

La preparazione della pasta prevede obbligatoriamente l'impiego dei seguenti ingredienti, da utilizzare in quantità riferibili a 1 Kg di farina di grano tenero:

farina di grano tenero;

acqua quanto basta per ottenere un impasto omogeneo;

strutto (min 6% del peso totale della farina);

sale (max 4% del peso totale della farina).

Sono ammessi anche come ingredienti opzionali:

uova di gallina pastorizzate (max 1% del peso totale della farina).

La pasta si ottiene amalgamando gli ingredienti fino alla consistenza desiderata.

È vietata l'aggiunta di conservanti, aromi e/o altri additivi.

Preparazione del ripieno

La preparazione prevede obbligatoriamente l'impiego dei seguenti ingredienti da utilizzare in quantità riferibili a 1 Kg di ripieno:

spinaci e bietole (min 60%);

Parmigiano Reggiano (almeno 24 mesi di stagionatura, min 5%);

pane grattugiato (max 12%);

cipolla;

lardo;

sale.

Sono ammessi anche come ingredienti opzionali:

aglio;

prezzemolo;

pepe;

altri grassi: olio extravergine di oliva, burro, a integrazione del lardo;

latte.

È vietata l'aggiunta di conservanti, aromi e/o altri additivi.

La lavorazione del ripieno prevede l'utilizzo di spinaci e bietole cotte e insaporite con un soffritto preparato con cipolla e lardo, che può essere aromatizzato a piacere con aglio, prezzemolo e/o pepe. A questi ingredienti si aggiungono formaggio Parmigiano Reggiano e pane, grattugiati.

Preparazione dell'Erbazzone Reggiano

Il ripieno ottenuto viene disteso in un unico strato tra due strati di pasta sottile e racchiuso ai bordi: gli spessori di ripieno e sfoglia possono essere mantenuti a piacere, purché venga rispettata la proporzione minima del 50% in peso del ripieno sul peso del prodotto finito crudo. Lo strato di pasta superiore viene cosparso con lardelli (lardo suino salato).

Cottura dell'Erbazzone Reggiano

La cottura dell'«Erbazzone Reggiano» avviene in forno a una temperatura compresa tra 200 e 250°C fino al raggiungimento della doratura superficiale.

La somministrazione dopo la cottura avviene tagliando l'Erbazzone Reggiano in pezzi quadrati/rettangolari o in spicchi.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La richiesta di protezione geografica IGP per l'Erbazzone Reggiano è fondata sulla reputazione.

Reggio Emilia è una provincia situata nel cuore dell'Emilia, la porzione della Regione Emilia-Romagna che si estende da Piacenza a Bologna, al centro di un territorio che è riconosciuto nel mondo per il valore della sua tradizione gastronomica e che annovera numerose produzioni protette. I principali indirizzi produttivi in campo agroalimentare in cui il territorio reggiano si è distinto, sono rappresentati dall'allevamento dei bovini da latte per la produzione di Parmigiano Reggiano e dall'allevamento suino per la produzione di prosciutti, salumi ed insaccati. Nella preparazione dell'Erbazzone Reggiano è essenziale l'utilizzo di formaggio Parmigiano Reggiano DOP perché è questo il formaggio che è sempre stato impiegato nella sua produzione e contribuisce alla formazione del sapore e dell'aroma tipico del prodotto finale. La stagionatura del formaggio deve essere di almeno 24 mesi perché il Parmigiano Reggiano DOP raggiunge non prima di 24 mesi la maturazione adeguata in termini di sapidità e di idoneità alla grattugia per la preparazione dell'Erbazzone Reggiano. La suinicoltura ha rappresentato per lungo tempo un pilastro agricolo della provincia, anche in virtù del collegamento diretto con la trasformazione del latte in formaggio. Il siero di latte, sottoprodotto della caseificazione, non veniva scartato, bensì riutilizzato nell'alimentazione dei maiali.

Intorno a queste attività i reggiani hanno costruito la propria tradizione alimentare e sviluppato competenze di prim'ordine nell'allevamento, nella trasformazione e nella gastronomia, sul piano famigliare e professionale. L'Erbazzone Reggiano è un prodotto tipico della Provincia di Reggio Emilia. È nato in questo territorio, dove si è affermato e diffuso come consuetudine alimentare, di cui si trovano testimonianze fin dalla prima metà dell'800, e dove è stata avviata la sua commercializzazione. È un prodotto che i Reggiani sentono come propria esclusiva e che è entrato a far parte del loro patrimonio di tradizioni alimentari. La reputazione dell'Erbazzone Reggiano è consolidata dalla sua riconoscibilità, assicurata dalla presenza dei lardelli sulla superficie della sfoglia superiore, che li sostiene e consente di ottenere la loro croccantezza. L'Erbazzone Reggiano è diffuso da lungo tempo in tutti i comuni della provincia reggiana come specialità prodotta principalmente per il consumo famigliare.

In seguito, con il cambiamento dei costumi alimentari che ha caratterizzato la seconda metà del '900, è comparso dapprima come prodotto fresco nei forni, pasticcerie, bar, ristoranti per poi raggiungere i canali della distribuzione alimentare nella versione surgelata, grazie all'intraprendenza di un gruppo di artigiani locali. Questo processo ha interessato tutto il territorio - in tutti i comuni del reggiano è possibile consumarlo - consolidando la zona di produzione dell'Erbazzone Reggiano e fissandone la sua delimitazione nell'area dei comuni che compongono la Provincia di Reggio Emilia.

Nato probabilmente come pietanza povera della tradizione contadina padana che sotto la dominazione romana risentiva dell'influenza mediterranea - alcuni autori individuano la sua prima espressione documentata nel *moretum*, poemetto bucolico inserito nell'*Appendix Virgiliana* risalente a circa 2.000 anni fa - si è evoluto nel tempo, anche a seguito dell'incontro con altre culture, fino ad affermarsi in questo territorio come specialità ricca e apprezzata, diffusa in tutte le case dei reggiani e immancabile nelle occasioni festose. Il territorio reggiano per la sua collocazione geografica è sempre stato crocevia di migrazioni di popoli che hanno prodotto arricchimento culturale e contaminazioni anche nel campo degli usi e delle tradizioni alimentari. Sul substrato italico di derivazione romana che ha diffuso l'abitudine della focaccia con prodotti dell'orto e formaggi, la tradizione vuole, che abbiano esercitato la loro influenza i costumi alimentari tipici dell'ebraismo, in particolare la torta pasquale di erbe amare. L'utilizzo generalizzato dei grassi derivanti dalla lavorazione del maiale è invece riconducibile all'incontro con i popoli discesi in Italia dalle aree continentali.

La particolare inclinazione delle «rezdore» reggiane, le massaie delle famiglie contadine e più in generale delle gente di questa terra, si è concretizzata in una speciale competenza che ha consentito nel tempo di recepire gli aspetti migliorativi delle contaminazioni via via ricevute, e di arricchire ed affinare il metodo di elaborazione dell'Erbazzone Reggiano, fino a farne un prodotto molto apprezzato, e soprattutto ben distinto e distinguibile da specialità similari.

Nel 1984 viene avviata la produzione e la commercializzazione di Erbazzone Reggiano surgelato e nel volume «Crescere con passione», edito nel 2007, sono riprodotte immagini della prima confezione e della prima bancarella degustazione, realizzata per far conoscere ed assaggiare la nuova tipologia immessa in commercio. L'Erbazzone Reggiano è stato citato nel corso degli anni anche in articoli di giornali e riviste e presentato in trasmissioni televisive locali ad indirizzo gastronomico. È stato oggetto di trattazione nella seconda edizione di «Filo diretto cucina», pubblicazione tratta dall'omonima trasmissione radio-televisiva. È presentato e descritto nel numero di gennaio 1986 del mensile Donna Più, edito da Mondadori, e nel numero di luglio/agosto 1991 di «Cucina Naturale», edito da Zanfi Editori, dove si comunica che trattasi di «una torta salata, amatissima a Reggio Emilia che ormai l'ha eletta a suo emblema» e si informano i lettori che è ora possibile acquistarla anche surgelata. Anche pubblicazioni recenti che riguardano la gastrono-

mia di Reggio Emilia richiamano sempre l'Erbazzone Reggiano come preparazione strettamente legata a questa zona, come in «I sapori di Reggio Emilia» opuscolo prodotto per iniziativa del Comune di Reggio Emilia e rieditato in occasione di EXPO 2015. L'Erbazzone Reggiano è oggi stabilmente presente nella GDO, in Provincia di Reggio Emilia ma anche spesso al di fuori, a disposizione del consumatore finale, come attestato da documenti amministrativi dei produttori. Si trovano inoltre in rete citazioni di testate che documentano la reputazione dell'Erbazzone e riportano la modalità di preparazione, come, a titolo di esempio, Donna Moderna Food (2021), Tempo di cottura (2013), Cuochinprogress (2017), Contemporaneofood (2020), Masterchef (2020), Nimelarzan (2019), Consorzio vacche rosse. Anche su YouTube si trovano riferimenti all'Erbazzone Reggiano; si vedano, ad esempio: «Erbazzone reggiano ricetta tradizionale» di Cibo360 TV (2022), «Reggio Emilia Rules» di Chiara Cattini (2020), «Erbazzone reggiano» di LaZiaDani (2020), «Erbazzone reggiano with Parmigiano Reggiano» di Giro d'Italia (2022).
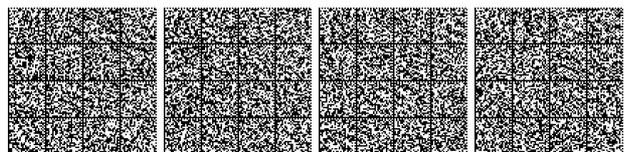
Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del reg. CE 1151/2012, da Bioagricert Srl Unipersonale con sede legale in Casalecchio Di Reno 40133 Bologna in via dei Macabraccia 8/3-4-5, tel. 051/562158 e-mail info@bioagricert.org

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

L'Erbazzone Reggiano può essere commercializzato cotto pronto per il consumo oppure pronto da cuocere surgelato. Il prodotto cotto può essere somministrato per il pronto consumo, intero o in pezzi o spicchi, avvolto in carta per alimenti. La commercializzazione da parte dello stesso produttore direttamente al consumatore finale, è ammessa a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti almeno la denominazione Erbazzone Reggiano seguita dalla dicitura Indicazione geografica protetta, o dal suo acronimo IGP e il logo della denominazione «Erbazzone Reggiano».

Il confezionamento deve avvenire al termine della lavorazione utilizzando materiale idoneo per il contatto con gli alimenti, e in tempi brevi al fine di conservarne le caratteristiche sensoriali ed evitarne il deterioramento.

In etichetta devono essere riportate:

1. la denominazione Erbazzone Reggiano seguita dalla dicitura Indicazione geografica protetta, o dal suo acronimo IGP. Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Indicazione geografica protetta» nella lingua del paese di destinazione.

2. il simbolo grafico comunitario;

3. il logo della denominazione «Erbazzone Reggiano», così come descritto di seguito.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo, o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

La denominazione Erbazzone Reggiano è intraducibile.

Il logo è caratterizzato da un tratto che rappresenta il profilo della Pietra di Bismantova, formazione rocciosa caratteristica che si trova nell'appennino Reggiano, chiuso nella parte inferiore da una bandiera tricolore in forma di nastro (Reggio Emilia è nota come città del tricolore). All'interno del logo con sfondo bianco è inserita la scritta «Erbazzone Reggiano IGP».

Colore del tratto della silhouette: VERDE (80 Cyan + 18 Magenta + 100 Giallo + 4 Nero)

Carattere del testo: ADOBE ARABIC.

Colore del testo: VERDE (100 Cyan + 10 Magenta + 100 Giallo + 55 Nero).

La bandiera è un'immagine fotografica con sfumature di colore quindi valori di quadricromia variano.

23A06732

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno».

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno», registrata con regolamento (UE) 441/2010 della Commissione del 21 maggio 2010 pubblicato il 21 maggio 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 126.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Canestrato di Moliterno IGP, con sede in via Roma - Palazzo Parisi - 85047 Moliterno (PZ), che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste acquisiti il parere della Regione Basilicata, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno», così come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-*ter* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2022.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Divisione PQA IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CANESTRATO DI MOLITERNO»

Art. 1.
Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Canestrato di Moliterno» è riservata esclusivamente ai formaggi, ottenuti dalla trasformazione di latte ovino e caprino, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

Il «Canestrato di Moliterno» può essere immesso al consumo dopo almeno sessanta giorni di stagionatura; potrà essere utilizzato sia come formaggio da tavola che da grattugia con le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica a facce piane con scalzo più o meno convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 15 a 25 cm, con altezza dello scalzo da 10 a 15 cm;

peso: variabile da 2 a 5,5 kg in relazione alle dimensioni della forma;

crosta: di colore giallo più o meno intenso nella tipologia primitivo fino al bruno nella tipologia stagionato; il colore della crosta può dipendere dai trattamenti subiti durante la stagionatura fino al nero ardesia se la crosta è stata trattata con l'emulsione di acqua e nerofumo, olio di oliva e aceto di vino; la stessa non è edibile;

pasta: struttura compatta con occhiatura non regolarmente distribuita; al taglio il colore si presenta bianco o leggermente paglierino per la tipologia primitivo; di colore paglierino più o meno intenso per la tipologia stagionato ed extra;

sapore: tendenzialmente dolce e delicato all'inizio della stagionatura, con il protrarsi della stessa, evolve verso caratteristiche organolettiche più accentuate e piccanti;

grasso s.s.: il contenuto del grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 30%;

utilizzo: come formaggio da tavola per la tipologia primitivo; da tavola o da grattugia per le tipologie stagionato ed extra.

Art. 3
Area di produzione

Il latte destinato alla produzione del «Canestrato di Moliterno» deve provenire da ovini e caprini di aziende agricole ubicate nei territori amministrativi dei seguenti comuni:

in Provincia di Potenza:

Abriola, Anzi, Armento, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento *Nova*, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Paterno, Pietrapertosa, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano, Senise, Spinoso, Teana, Terranova del Pollino, Tramutola, Viggianello, Viggiano;

in Provincia di Matera:

Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Cirigliano, Ferrandina, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi.

Nella stessa zona deve avvenire anche la produzione del «Canestrato di Moliterno».

Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita).

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori all'interno di tale registro vengono registrati anche i dati sul latte che viene destinato alla produzione del «Canestrato di Moliterno», dei produttori e/o trasformatori, degli stagionatori e dei confezionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Descrizione del processo produttivo

L'indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno» è riservata ai formaggi ovi- caprini a pasta dura prodotti con latte di pecora intero, in quantità non inferiore al 70% e non superiore al 90%, e di capra intero, in quantità non inferiore al 10% e non superiore al 30%.

Il latte destinato alla trasformazione in «Canestrato di Moliterno» deve provenire da allevamenti la cui alimentazione è costituita principalmente dal pascolo, da foraggi freschi e comunque da fieni prodotti nell'area di cui al precedente art. 3.

È consentita l'integrazione alimentare solo con granelle di cereali quali avena, orzo, grano, mais e di leguminose quali fava, favino e cece.

È vietato l'utilizzo di prodotti derivati di origine animale e di insilati.

Il latte che non viene trasformato immediatamente dopo la mungitura, deve essere refrigerato nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il latte proveniente da una o più mungiture deve essere trasformato al massimo entro quarantotto ore dalla prima mungitura.

Il latte da impiegare per la produzione del «Canestrato di Moliterno» deve provenire da pecore di razza «Gentile di Puglia», «Gentile di Lucania», «Leccese», «Sarda»,

«Comisana» e loro incroci, per la parte ovina, e da capre di razza «Garganica», «Grigia Lu ana» «Maltese», «Jonica», «Camosciata» «Rossa Mediterranea» e loro incroci, per la parte caprina, allevate nei territori di cui all'art. 3 ed alimentate secondo quanto disposto dal presente disciplinare.

Il processo tecnologico e lo standard produttivo del «Canestrato di Moliterno» viene così di seguito descritto:

a. la produzione del «Canestrato di Moliterno» è consentita tutto l'anno;

b. il latte destinato alla trasformazione può essere utilizzato crudo o può essere sottoposto a termizzazione;

c. il latte sottoposto a termizzazione viene successivamente inoculato con colture di fermenti lattici naturali o con colture autoctone selezionate;

d. la coagulazione del latte è ottenuta per via presamica aggiungendo caglio, di agnello o di capretto in pasta, e si effettua alla temperatura compresa tra 36 e 40°C in un tempo massimo di trentacinque minuti;

e. il caglio può essere ricavato artigianalmente da animali allevati nell'area di produzione del «Canestrato di Moliterno» e preparato con la tecnica di seguito descritta;

f. la cagliata così ottenuta viene rotta fino ad ottenere grumi delle dimensioni del chicco di riso; dopo pochi minuti di riposo, essa viene estratta dal siero e messa in canestri di giunco o di altro materiale autorizzato per l'uso alimentare, purché conferiscano comunque alla crosta la tipica striatura del canestrato, ove viene pressata e lavorata con le mani per favorire la fuoriuscita del siero; le forme possono essere immerse nel siero a temperatura non superiore a 90°C per un tempo non superiore a 3 minuti per una rapidissima cottura al fine di favorire lo spurgo del siero e la formazione della crosta;

g. la salatura delle forme può essere effettuata sia a secco che in salamoia; nel primo caso essa si protrae fino a dieci giorni dalla messa in forma, variabili secondo il peso e le dimensioni della forma, con aggiunta diretta di sale; nel secondo caso con immersione in salamoia satura per 10-12 ore per kg di formaggio pesato al momento della messa in forma;

h. l'asciugatura viene effettuata presso l'azienda trasformatrice e dura da trenta a quaranta giorni dalla messa in forma.
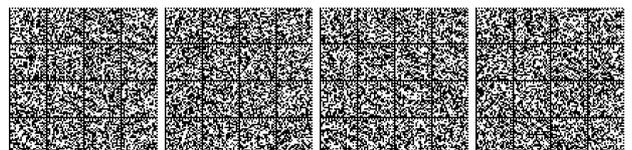
La stagionatura deve avvenire esclusivamente nei fondaci della zona tradizionalmente vocata ovvero nel territorio amministrativo del Comune di Moliterno (Potenza).

Il regime climatico del Comune di Moliterno è determinante nella dinamica del ciclo di stagionatura. La stessa è strettamente collegata alle particolari condizioni ambientali e microclimatiche che si ritrovano nei fondaci assicurate dal possesso delle seguenti caratteristiche minime:

1. altimetria dei fondaci superiore a 700 m s.l.m.;
2. spessore delle murature uguale o superiore a 40 cm;
3. presenza almeno due aperture che permettano l'aerazione;
4. almeno due lati perimetrali del locale interrati.

La stagionatura inizia dal trentunesimo al quarantunesimo giorno dalla messa in forma. Durante questa fase:

a. è consentito trattare il «Canestrato di Moliterno» con solo olio di oliva o con lo stesso emulsionato ad aceto di vino;

b. è consentito altresì trattare il «Canestrato di Moliterno» con acqua di fuliggine ossia con acqua bollita per 25/30 minuti col nerofumo raschiato dai camini a legna e riportata a temperatura ambiente.

Il caglio utilizzato per la coagulazione del latte si ricava dallo stomaco di capretti o agnelli lattanti così come indicato nel presente articolo.

Le modalità di preparazione sono le seguenti:

a. i capretti o gli agnelli vanno allevati in appositi ricoveri affinché non vengano a contatto con alimenti e ricevano solo il latte materno;

b. all'età compresa tra venticinque e quarantacinque giorni si procede alla mattazione prelevando i caglioli che vanno gonfiati e posti ad asciugare per un periodo che varia da dieci a quindici giorni con eventuale successiva aggiunta di latte intero e crudo di capra o pecora;

c. i caglioli asciutti possono eventualmente essere riposti, con eventuale aggiunta di sale, stratificati in cassette che ne permettono lo sgrondo per circa 15 giorni;

d. una volta asciutti, i cagli vengono raccolti, puliti togliendo le parti di grasso e impurità, tagliati e successivamente macinati;

e. alla pasta ottenuta, vengono aggiunti da 100 a 200 grammi di sale per chilogrammo di pasta;

f. il caglio così ottenuto viene conservato in barattoli di vetro ben chiusi in luogo fresco e al riparo dalla luce.

Il condizionamento e il porzionamento del «Canestrato di Moliterno» devono avvenire nella stessa area di produzione, così come definita dall'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantirne la tracciabilità ed il controllo.

Art. 6
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Fin dal passato l'IGP «Canestrato di Moliterno» è conosciuto non solo a livello nazionale ma anche internazionale, grazie alla sua reputazione, dovuta in particolar modo alla tipica razza ovina presente nel territorio di origine e alla particolare tecnica della stagionatura.

Un ruolo fondamentale viene svolto dalle razze ovi caprine dalle quali viene prodotto il latte, che influenzano in modo deciso le caratteristiche qualitative della materia prima e di conseguenza hanno un riscontro diretto sulla qualità finale del formaggio.

La razza ovina più diffusa sul territorio è la «Gentile di Lucania» che si caratterizza per essere una razza molto rustica e molto ben adattata alle condizioni climatiche ed orografiche della zona.

Si tratta di una razza merinizzata, risultante dall'incrocio iniziato nel XV secolo tra le popolazioni locali e gli arieti Merinos spagnoli.

Questo tipo di incrocio nacque, all'epoca, dall'esigenza di coniugare una buona produzione laniera con la più spiccata attitudine alla produzione di carne delle popolazioni ovine lucane, e ottenne, come risultato, la realizzazione di una razza a duplice attitudine produttiva.

La scarsa attitudine per la produzione lattea comporta tuttora rese unitarie di latte non elevate, ma a tutto ciò corrisponde una eccellente qualità del latte, difficilmente riscontrabile nelle altre razze a più spiccata attitudine lattifera, caratterizzata da elevati tenori in grasso e proteine.

Il ciclo produttivo delle razze allevate, unito all'obiettivo di sfruttare al meglio il pascolo montano, ha comportato l'abitudine di un allevamento misto, ovini e caprini.

Le razze caprine lucane oltre a produrre un latte di elevata qualità, sono anche molto produttive in termini quantitativi.

Anche il fattore umano ha contribuito a rendere il formaggio «Canestrato di Moliterno» unico e con caratteristiche qualitative particolari tale da distinguerlo nettamente da qualsiasi altra produzione di formaggio. La caseificazione della IGP avviene ancora oggi con gli stessi metodi artigianali adoperati in passato e trasmessi di generazione in generazione.

La peculiarità principale del Canestrato di Moliterno risiede nella fase di stagionatura del formaggio nelle caratteristiche cantine (fondaci) presenti nel Comune di Moliterno.

Infatti ancora oggi i produttori di Canestrato di Moliterno utilizzano questi particolarissimi locali che caratterizzano il prodotto in modo univoco conferendo allo stesso le caratteristiche organolettiche che da sempre sono ad esso riconosciute.

Il fondaco è un ambiente molto fresco e ben aerato dove la concomitanza di vari fattori determinano la formazione del microclima indispensabile per ottenere un prodotto qualitativamente eccellente.

Ed è, infatti, al clima freddo e secco del luogo che si attribuisce la riuscita del processo di stagionatura.

In conclusione, più fattori, quali la qualità della materia prima, le tecniche di lavorazione artigianale e soprattutto la stagionatura, contribuiscono a conferire al «Canestrato di Moliterno» il carattere di tipicità.

La cittadina di Moliterno era famosa in passato come è famosa ai giorni nostri per essere un luogo di produzione e stagionatura di formaggi pecorini.

I moliternesi, fin dal '700, epoca in cui risalgono le prime testimonianze storiche, fecero della cura del pecorino un'attività primaria.

La notevole reputazione del prodotto trova testimonianza in numerosi scritti; secondo il Racioppi, storico moliternese dell'800, il toponimo Moliterno deriverebbe dal radicale «*mulctrum*» da cui «*mulcternum*» ovvero «luogo dove si fa il latte, cioè dove si munge l'armento e si coagula il latte». Il Bianculli, altro noto personaggio di Moliterno, docente nella Regia Università di Napoli, finisce per sminuire l'opera dell'uomo per dare tutto il merito alla qualità dell'aria «di cui speciali germi agiscono sulla fermentazione del formaggio» dimostrato dal fatto «che le stesse donne adibite alla cura del formaggio a Moliterno, trasportate nelle marine (territori del versante ionico della Basilicata) ed adibite alla cura di esso, non hanno dato quella ottima qualità che si era ottenuta nella nostra cittadina».

Il «Canestrato di Moliterno» anche in passato era notevolmente apprezzato non solo nei mercati nazionali, ma anche esteri, in particolar modo veniva esportato in America.

Erano gli stessi abitanti di Moliterno che, secondo quanto affermato da Padre Daniele Murno, dotto frate francescano di Moliterno, si occupavano della raccolta: «lunghe carovane di muli da Moliterno, nel periodo invernale e primaverile scendono alle marine in cerca del prezioso carico di pecorino frescoda quattro a sei giorni dura il loro viaggio di andata e ritorno, fra innumerevoli insidie tese dagli uomini e dalla natura oltre il pericolo della malaria».

Nel 1906, un solo produttore tra quelli iscritti nell'elenco degli esportatori dei prodotti della Basilicata, esportò circa 1300 quintali di formaggio stagionato.

Art. 7.
Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012, è svolto da Agroqualità Spa con sede in viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma agroqualità@agroqualità.it agroqualita@legalmail.it
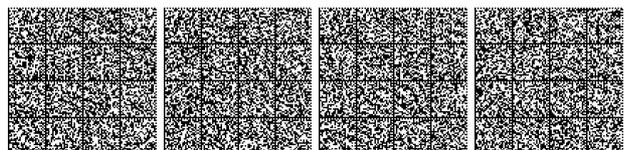
Art. 8.
Etichettatura

L'indicazione geografica «Canestrato di Moliterno» è ammessa per il solo prodotto con stagionatura di almeno sessanta giorni ed è vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato e similari.

Ai fini del presente disciplinare sono invece ammesse le seguenti diciture: primitivo: riservata al prodotto avente stagionatura fino a sei mesi; stagionato: riservata al prodotto avente stagionatura oltre sei mesi e fino a dodici; extra: riservata al prodotto avente stagionatura oltre dodici mesi.

Il «Canestrato di Moliterno» deve recare apposto, all'atto della sua immissione al consumo, il contrassegno di cui al presente disciplinare a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni del presente disciplinare di produzione.

Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito marchio a fuoco, rappresentato da due cerchi concentrici contenenti, il primo, la scritta «Canestrato di Moliterno», ed il secondo, un castello con tre torri, simbolo del Comune di Moliterno, del diametro di 15 cm., apposto dal Consorzio per la tutela del pecorino «Canestrato di Moliterno» sotto il controllo dell'organismo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 e secondo le modalità indicate nel piano di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulle forme idonee e certificate.

23A06733

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-289) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.